



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 125/2014

N. MECC. 201406555/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 18 DICEMBRE 2014**

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO	GARCEA	RASO
BARBIERI	GENCO	SATURNINO
BORIO	IATI'	SCAGLIOTTI
CATIZONE	LEDDA	SCAVELLO
COSTA	LICARI	SCIRETTI
D'ALARIO	MARTELLI	TKALEZ
DE GASPERI	MO	TODARELLO
DEL VENTO	MOIOLI	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: COSTA – CATIZONE - LICARI.

In totale n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA ASTENGO, 9  
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB TOMODACHI  
TORINO.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA ASTENGO, 9 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB TOMODACHI TORINO.

La Presidente, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:

L'Associazione Sportiva Tomodachi Torino da qualche anno ha avviato in Falchera l'attività di avvicinamento alla pratica sportiva e/o alla ginnastica dolce. Lo sport rappresenta, di fatto, occasione di socializzazione, divertimento, vita di gruppo, confronto e scambio contenendo gioco e agonismo. Il "Progetto Integrazione" riproposto anche per il 2015 dall'Associazione Sportiva Tomodachi Torino nasce dal desiderio di offrire ai bambini e ai ragazzi stranieri e italiani residenti nel territorio di Falchera l'opportunità di prevenire eventuali disagi derivanti dall'inserimento e/o dall'integrazione nella società grazie all'avvicinamento alla pratica sportiva. Per raggiungere questi obiettivi la stessa ha richiesto l'utilizzo degli spazi costituenti l'ex biblioteca di Piazza Astengo, 9, nei giorni dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

Avendo riscontrato il buon esito delle iniziative già svolte, ritenendo condivisibili i fini prefissi dall'Associazione ed in accoglimento della richiesta di utilizzo del locale sito in piazza Astengo n. 9, per l'attività sopraindicata, si propone di concedere a titolo gratuito i locali al piano terra ed interrato di piazza Astengo n. 9, nei giorni e orari richiesti.

L'attività rientra nei casi "di progetti culturali, sportivi e ricreativi", di cui al punto B2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1,2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione", approvato con deliberazione (n. mecc. 200100171/89) del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione delle attività a favore dei giovani sul territorio circoscrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce non sussistere, ai sensi dell'art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l'ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai giovani ed adulti, in particolare la prevenzione del degrado urbano e sociale, favorire la pratica sportiva come occasione di socializzazione, vita di gruppo e scambio

per l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'Ente nell'erogazione alternativa del servizio..

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto con notifica della data del 1° dicembre 2014. Le utenze a servizio dell'immobile di Piazza Astengo n. 9 sono le seguenti:

- Gas metano: n. utenza CE-0805-X-ITC01; n. matricola contatore: 35162895;
- Energia elettrica: n. utenza 1050060897; n. matricola contatore: IT020E00040467;
- Acqua: n. matricola: 441224379;

La concessione avrà durata dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e il relativo disciplinare connesso, nonché il rispetto delle condizioni d'uso, dovranno essere sottoscritti ad opera dal responsabile dell'Associazione suindicata.

L'Associazione si assume la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati che possono derivare a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, esonerando la Circoscrizione da ogni qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

L'argomento è stato discusso nella riunione della I Commissione tenutasi il giorno 2 dicembre 2014.

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc. 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

- visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n. 267 del 18 agosto 2000 ;

- dato atto che i pareri di cui al art. 49 del suddetto T.U. sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomodachi Torino con sede a Torino in via delle Betulle n. 23 – C.F. 97735720019 – Presidente sig. Francesco Luppino, dei locali siti in piazza Astengo, 9, piano terra ed interrato, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

La predetta concessione è rilasciata, ai sensi e nel rispetto del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), per attività rientrante nel rispetto dell'art. 5 punto B2, fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del medesimo articolo, cui si rimanda per l'applicazione del "Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione", approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n. 200601267/89 del 23/2/06).

2. La concessione avrà durata dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e il relativo disciplinare connesso, nonché il rispetto delle condizioni d'uso, dovranno essere sottoscritti ad opera dal responsabile dell'Associazione suindicata.

3. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 186 e del medesimo articolo del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
4. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
5. Di dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomadachi Torino ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
6. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta da documentazione conservata agli atti;
7. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;
8. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri GARCEA - BORIO

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	20
VOTANTI	20
FAVOREVOLI	20
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomodachi Torino con sede a Torino in via delle Betulle n. 23 – C.F. 97735720019 – Presidente sig. Francesco Luppino, dei locali siti in piazza Astengo, 9, piano terra ed interrato, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

La predetta concessione è rilasciata, ai sensi e nel rispetto del “Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni” n. 186, approvato con delibera del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), per attività rientrante nel rispetto dell'art. 5 punto B2, fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del medesimo articolo, cui si rimanda per l'applicazione del “Regolamento di concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione”, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e mecc. n.

200601267/89 del 23/2/06).

2. La concessione avrà durata dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e il relativo disciplinare connesso, nonché il rispetto delle condizioni d'uso, dovranno essere sottoscritti ad opera dal responsabile dell'Associazione suindicata.
3. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento n. 186 e del medesimo articolo del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.
4. Di riservare a successivo provvedimento dirigenziale eventuali variazioni, non comportanti incrementi orari complessivi, che dovessero verificarsi posteriormente alla data di approvazione del presente atto deliberativo.
5. Di dare atto che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Tomadachi Torino ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
6. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta da documentazione conservata agli atti;
7. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 20 – VOTANTI 20 – FAVOREVOLI 20) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.